**CONTRATTO DI COMODATO**

**Tra**

il Comitato “UN AIUTO SUBITO TERREMOTO CENTRO ITALIA 6.0”, con sede in via Solferino 28 – 20100 Milano, C.F. 97758920157 e P.IVA 09685530967, in persona di Luciano Fontana, in qualità di Presidente del Comitato, che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara e garantisce di avere i poteri necessari per impegnare il Comitato (d’ora in avanti “Comodante”)

**e**

Comune di Amatrice , di seguito "Comune" - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Sergio Pirozzi nato a San Benedetto del Tronto il 15/1/1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_ /\_\_/2017 (d’ora in avanti “**Comodatario”**)

Premesso che

a) in data Comitato e Comune hanno stipulato una convenzione (la “Convenzione”) avente ad oggetto la realizzazione di Moduli temporanei ad uso mensa scolastica e attività di ristorazione da ubicare nel Comune di Amatrice, via del Lago di Campotosto SR 577, nell'area individuata catastalmente fg. 93 mappale 502, oggetto di ordinanza di locazione d'urgenza da parte del Comune, come meglio identificati nella planimetrie qui allegata (Allegato 1)

b) il Comitato ha provveduto ricevere in data odierna il lotto 1 corrispondente alla Mensa da parte dell’impresa Appaltatrice come meglio identificati nell’allegato 2;

c) l’impresa e la Direzione Lavori (di seguito “DL”) hanno consegnato la documentazione di cui all’allegato 3;

d) Comitato e Comune concordano dunque sulla necessità di procedere alla formalizzazione di un contratto di comodato in forza del quale l’immobile verrà consegnato al Comune e successivamente gestito dallo stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, Comitato e Comune come sopra rappresentate convengono quanto segue:

**1) Oggetto**

Il Comodante concede in comodato d’uso, alle condizioni e termini di cui al presente contratto, al Comodatario i locali e gli spazi antistanti oggetto della convenzione sottoscritta in data 11/11/2016, con una superficie di circa mq. 893 (di seguito anche i “**Locali**”) come meglio identificati nella planimetria allegata al presente contratto quale Allegato A. Il comodato, per quanto qui non previsto o derogato, sarà disciplinato dalle norme previste dal Codice Civile ( artt. 1803 e segg.).

**2) Obblighi del Comodatario**

Il Comodatario è tenuto a

1. non disporre giuridicamente e materialmente dei Locali in modo contrario a disposizioni di legge o amministrative;
2. tenere i Locali con la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comodatario sarà tenuto a segnalare al Comodante ogni necessità di intervento legati a vizi occulti che verranno segnalati all’impresa esecutrice dei lavori per i necessari interventi di sistemazione;
3. mantenere i Locali sempre idonei a rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e alle norme legate alla destinazione dei locali;
4. astenersi dall’apportare ai Locali modifiche salvo preventiva e tempestiva autorizzazione scritta al Comodante, restando inteso che le addizioni e migliorie autorizzate saranno eseguite senza alcun indennizzo per il Comodatario, salvo diversa intesa con il Comodante;
5. consentire che il Comodante effettui in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di lavoro, gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni per la verifica dello stato dei beni.

Il Comodatario non può concedere a terzi il godimento dei Locali senza la preventiva autorizzazione del Comodante.

**3) Modalità di consegna**

Le parti si danno atto che i Locali sono già stati consegnati al Comodatario (come da verbale di consegna allegato) e dovranno essere conservati, nello stato in cui sono stati consegnati a meno del normale deterioramento d’uso sino alla data di donazione come stabilito dalla Convenzione.

**4) Durata del contratto**

Il presente contratto produce effetti tra le Parti a far data dal 11 aprile 2017 e avrà durata fino al alla donazione dell’immobile da parte del Comitato al Comune.

**5) Garanzie del Comodante**

Il Comodante garantisce al Comodatario il godimento dei Locali, e si impegna ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sui Locali, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del Comodatario.

Il Comodante garantisce inoltre l'idoneità dei Locali all'uso a cui è destinato e si impegna a avvertire il Comodatario di eventuali vizi dei Locali che siano di sua conoscenza.

**6) Responsabilità e manleve del Comodatario**

Il Comodatario ha la piena ed esclusiva responsabilità dell’uso dei beni e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

**7) Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione presente Accordo e/o dei suoi allegati è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**8) Codice Etico**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il Comodatario si impegna, nei rapporti con il Comodante, anche per i suoi dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Comodante quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs 231/01 e pubblicato sul sito www.rcsmediagroup.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità del Comodatario, sarà facoltà del Comodante risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente accordo a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Comodatario dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Comodante e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

*Amatrice, …………..*

IL COMODANTE IL COMODATARIO

………………………… ….………………………..